

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Direzione Generale
dei Demanio Marittimo e dei Porti
Divisione I - Sez. I
Prot. n. 517801/A.2.39

Roma, 7 agosto 1965

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Seg. dsp. circolare del 5.9.1963 n. 515125

OGGETTO: Costruzioni abusive sorte sul demanio marittimo.

Circolare n. 83 Serie II e, per conoscenza:

Titolo: Demanio marittimo.

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

Segn. per raccolta

Com'è noto, è da tempo all'esame di questo Ministero la questione delle abusive costruzioni di ogni genere sorte sul demanio marittimo, senza cioè che sia stato mai dato corso al rilascio agli interessati, da parte della competente Autorità marittima, di un idoneo titolo di concessione.

Il fenomeno delle costruzioni abusive sul demanio marittimo, piuttosto limitato in passato, è divenuto notevole e preoccupante particolarmente in questi ultimi anni, tanto da suscitare proteste specie da parte degli Enti pubblici più direttamente interessati, come i Comuni e gli Organi preposti al turismo, e dar luogo ad interrogazioni parlamentari. In particolare si è assistito, talvolta, nelle vicinanze dei grandi centri urbani ad una vera e propria invasione del demanio marittimo specie da parte di senza-tetto, che hanno costruito baracche e case di abitazione spesso rudimentali e fatiscenti, senza pagare i relativi canoni e con benefici per l'igiene, l'urbanistica e l'estetica facilmente immaginabili.

E', al riguardo, altresì noto che la repressione delle costruzioni abusive sul demanio marittimo è prevista dall'art. 54 del Cod. Nav., il quale stabilisce che "qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Capo del Compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio a spese dell'interessato."

CAPITANERIA DI PORTO	
NO.	
24407	
- 1 SET 1965	
D. V.	
C. V.	

L'art. 84 dello stesso Codice prevede che, per il rimborso di spese anticipate o comunque sostenute per conto di privati, l'Autorità marittima emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente.

Attualmente, le ingiunzioni di sgombero notificate, agli abusivi occupatori, ai sensi del soprarichiamato art. 54 del Cod. Nav., non hanno trovato, in molti casi, pratica attuazione, in quanto, in mancanza di esecuzione delle stesse da parte degli occupatori, le Capitanerie di Porto non hanno potuto procedere di ufficio, non avendo la possibilità di anticipare le somme necessarie per attuare lo sgombero coattivo.

D'altra parte, il permanere di tale fenomeno non appare ulteriormente tollerabile e ciò anche per le negative conseguenze di ordine igienico, estetico ed urbanistico alle quali lo stesso ha dato luogo e si è profilata, pertanto, la necessità di una azione organica ed uniforme che valga, con la demolizione coattiva delle costruzioni abusive, a restituire i beni demaniali marittimi alla loro prevalente destinazione all'uso pubblico od ad assicurarne la loro utilizzazione per iniziative più rispondenti ai fini marittimi.

Al fine di assicurare, alle Capitanerie di Porto, i mezzi necessari per attuare l'esecuzione d'ufficio delle ingiunzioni di sgombero, questo Ministero ha ottenuto, grazie agli accordi intercorsi con il Ministero del Tesoro, l'istituzione nel proprio bilancio, per l'anno finanziario 1965, di un nuovo capitolo di spesa che reca il n. 1159 e che ha la seguente denominazione (Spese da recuperare a carico di privati per lo sgombero d'ufficio di zone del demanio marittimo occupate od innovate abusivamente (art. 54-55-84 del Cod. della Nav. - spese obbligatorie)".

La somma stanziata in bilancio è di L. 30 milioni e ciò rispetto ad un fabbisogno approssimativo, secondo gli accertamenti a suo tempo espletati sull'intero litorale nazionale, di circa 300 milioni di Lire.

Con l'avvenuta istituzione del nuovo capitolo di spesa sussiste, ora, la possibilità di dare effettivamente corso alla azione non più differibile volta alla demolizione delle costruzioni abusive. Al riguardo, si ritiene opportuno che i Capi dei Compartimenti marittimi - alla cui esclusiva competenza comunque è devoluta l'emanazione delle

ingiunzioni previste dagli artt. 54 e 55 del Cod. Nav. - diano, nello espletamento di detta azione, l'assoluta priorità a tutti quei casi scelti secondo il loro ponderato apprezzamento, e dopo un'accurata di-
samina delle varie situazioni locali, in cui il mantenimento delle co-
struzioni abusive si presenti del tutto incompatibile, oltreché con
gli interessi demaniali e pubblici in genere, con le prescritte norme
igieniche e di sicurezza.

Si precisa che l'adozione della anzidetta procedura, per il mo-
mento limitata ai casi più gravi, è in relazione anche all'entità del-
la somma stanziata in bilancio rispetto al fabbisogno complessivo e
non comporta ovviamente alcuna preventiva rinuncia allo sgombero, in
proseguo di tempo, di tutte le altre costruzioni abusive.

I Capi dei Compartimenti Marittimi provvederanno pertanto a noti-
ficare agli interessati, nei modi prescritti, le suaccennate ingiunzio-
ni di sgombero con comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso di
inottemperanza e con l'esplicita avvertenza che, per il successivo re-
cupero delle somme anticipate a tal fine, sarà adottata, nei loro con-
fronti, la procedura prevista dall'art. 84 del Cod. Nav.

Qualora le ingiunzioni non vengano adempiute ad opera degli inte-
ressati entro il termine stabilito in ciascuna di esse e laddove non
sussista la possibilità di ottenere dai Comuni o da altri organi pub-
blici, anch'essi talvolta interessati alla soluzione del problema, i
mezzi a tal fine occorrenti, codeste Capitanerie potranno rivolgersi
alle Ditte locali specializzate nei lavori di demolizione - che offra-
no tutte le necessarie garanzie di ordine tecnico ed economico - per-
ché comunicino la spesa dalle stesse ritenuta necessaria per dar cor-
so, da parte loro, alla rimessa in pristino delle aree demaniali abu-
sivamente occupate.

Nel caso che l'ammontare complessivo della spesa indicata da det-
te Ditte per l'esecuzione dei lavori che alle stesse saranno affidati
non superi L. 50.000, la congruità della spesa stessa potrà essere di-
chiarata, sulla base dei dati tecnici e delle informazioni in suo pos-
sesso, dallo stesso Capo del Compartimento; qualora, invece, la spesa
superi il suddetto importo, il relativo preventivo dovrà essere vista-
to dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

Una volta esaurita detta procedura preliminare, la competente Capitaneria di Porto chiederà alla Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti di questo Ministero, per gli ulteriori incumbenti, la autorizzazione alla spesa, unendo alla richiesta la necessaria documentazione (preventivo di spesa, corredato secondo i casi dalla dichiarazione di congruità del prezzo o dal visto dell'Ufficio Tecnico Erariale, etc.).

Dell'avvenuto recupero della spesa, conseguente alla successiva applicazione della procedura di cui al sopramenzionato art. 84 del Cod. Nav., sarà informato questo Ministero.

Si raccomanda la più scrupolosa ed immediata osservanza delle direttive contenute nella presente circolare e si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

D. IL MINISTRO
F.to Spagnoli

P.C.C.
L'Ispettore Generale

Carrolli



DEM/tm